


FATTURA ELETTRONICA: cosa cambia, cosa fare

avv. Alessandro Mastromatteo



Fatturazione elettronica: da obbligo a opportunità



QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

art. 1, comma **909** e commi da **915 a 927**, L. 205/2017 (manovra Bilancio 2018)

**MODIFICHE A
D.LGS. 127/2015**

**OBBLIGO
FE B2B e B2C
da 1.1.2019**

ANTICIPO a 1.7.2018 dell'OBBLIGO FE B2B e B2C

FILIERA CARBURANTI

**SUBAPPALTATORI E
SUBCONTRAENTI IN APPALTI
PUBBLICI**

**MODIFICHE A DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA'
SPESE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE**

Per gli impianti stradali ad elevata automazione (cd. *ghost station*).
da 1.1.2020 per tutti gli impianti
(Prov. Dogane e Monopoli e AdE
nr. 106701 del 28.5.2018)

**DA 1.7.2018:
MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E
TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI DA
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

4

Provvedimento Direttore AdE prot. n. 89757/2018 del 30.4.2018

REGOLE TECNICHE per:
- **EMISSIONE E RICEZIONE** delle fatture elettroniche
- **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.0



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.1



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.2



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.3
pubblicate il 10 ottobre 2018

Circolare AdE n. 8/E del 30.4.2018

Circolare AdE n. 13/E del 02.7.2018

QUADRO DI SINTESI



MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p style="text-align: center;">OBBLIGO GENERALIZZATO FATTURA ELETTRONICA</p> <p style="text-align: center;">per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI o IDENTIFICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO</p> <p style="text-align: center;">(ad eccezione: contribuenti in (i) regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 D.L. 98/2011; (ii) regime forfetario art. 1, co. 54-89 L. 190/2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UTILIZZO SISTEMA DI INTERSCAMBIO E FORMATO XML PA • Con decreto ministeriale INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI FORMATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE BASATI SU STANDARD O NORME RICONOSCIUTE IN AMBITO UE <p>(Dir 2014/55/UE - OBBLIGO DI accettare FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI: modello semantico dei dati degli elementi essenziali (core invoice) elaborato dal CEN – Comitato Europeo per la standardizzazione. Con Decisione n. 1870 del 16.10.2017 la Commissione europea, nel pubblicare il riferimento della norma europea sulla fatturazione, ha individuato nella DATA DEL 18 APRILE 2019 il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi a tale obbligo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, FATTURA SI INTENDE NON EMESSA 	<p>1.1.2019</p>

Perimetro soggettivo E fattura (art. 15 D.L. 119/2018)

7

da 1.7.2019

modifica art. 3 Dlgs 127/2015

**OBBLIGO GENERALIZZATO
FATTURA ELETTRONICA**

per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra


SOGGETTI

RESIDENTI O STABILITI

NEL TERRITORIO DELLO STATO

(ad eccezione: contribuenti in (i) regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 D.L. 98/2011; (ii) regime forfetario art. 1, co. 54-89 L. 190/2014)

Esclusi dalla circolare 13/E/2018 e dall'art. 15 del Dl 119/2018 i soggetti non residenti
identificati ai fini Iva in Italia



POST CONVERSIONE D.L. 119/2018)

**SOGGETTI ESCLUSI
(da emissione)****ASSOCIAZIONI
SPORTIVE**

OPZIONE PER applicazione IVA, II.DD. E IRAP:

- IVA con art. 74 comma 6, DPR 633/72
- II.DD. applicando ai proventi un coefficiente di redditività del 3 %

ESONERO da obblighi di tenuta delle scritture contabili

hanno **ESERCITATO L'OPZIONE** di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali **proventi per un importo non superiore a euro 65.000;**

tali soggetti se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo **superiore a euro 65.000**, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta

Gli **OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE** relativi a **CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ** da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono **adempiti dai cessionari**

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>SOPPRESSIONE co. 3 dell'art. 1, D.Lgs. 127/2015 che disponeva la POSSIBILITA' DI ESERCIZIO OPZIONE PER TRASMISSIONE DATI FATTURE ATTIVE E PASSIVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PREVISTO obbligo di TRASMETTERE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE DI CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI NEL TERRITORIO (salvo in caso di emissione di bollette doganali, in caso di emissione e ricevimento di fatture elettroniche) • Termine di trasmissione: ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DATA DEL DOCUMENTO EMESSE O A QUELLO DELLA DATA DI RICEZIONE DEL DOCUMENTO CHE COMPROVA L'OPERAZIONE 	<p>1.1.2019</p>
<p>ELIMINAZIONE SPESOMETRO ART. 21 D.L. 78/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RIMANE INVECE OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 	

art. 1, co. 917 L. 205/2017

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p style="text-align: center;">OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA PER SPECIFICI SETTORI:</p> <p>1.CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI</p> <p>2.PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI e SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA DELLE IMPRESE nei contatti di appalti lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.</p>	<p>Per cessioni benzina e gasolio: da 1.7.2018 c'è anche OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI</p> <p>N.B. Dal 1.07.2018 per gli impianti ad elevata automazione («ghost station»); dal 1.1.2020 per tutti gli altri distributori</p> <p>PER APPALTI, COINCIDENZA CON AVVIO DELL'UTILIZZO DI PROCEDURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI DAL 18.10.2018 (Codice appalti D.lgs.50/2016)</p> <p>Per subappaltatori e subcontraenti: fatture elettroniche devono riportare gli stessi codici CIG e CUP riportati nella fattura dell'impresa capofila</p>	<p style="text-align: center;">1.7.2018</p>

art. 1, co. 917 L. 205/2017

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>Escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione</p> <p>L'obbligo partirà dal</p> <p>1.1.2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo della scheda carburante (Dpr 444/97) sino a 31.12.2018 • Utilizzo obbligatorio dei pagamenti tracciabili sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva rivisitazione art. 164 del Tuir e art. 19 bis 1 Dpr 633/72 	<p>1.7.2018</p> <p>1.1.2019</p>

art. 1, co. 917 L. 205/2017

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>1.PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI e SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA DELLE IMPRESE nei contatti di appalti lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.</p> <p><u>Filiera di imprese</u>: insieme dei soggetti destinatari della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13.8.2010, n. 136) e quindi tutti coloro che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.</p>	<p><u>Solo per i rapporti diretti tra il titolare dell'appalto e la PA e tra il titolare del contratto e tutti coloro di cui si avvale</u></p> <p>Per la definizione di subappalto e subcontratto è necessario rispettare le regole imposte dal art. 105 del Codice appalti - D.lgs.50/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Comunicazione alla stazione appaltante</u> - <u>Applicazione delle regole sulla tracciabilità dei pagamenti.</u> 	<p>1.7.2018</p>

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
INCENTIVI PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (SOSTITUITO ART. 3 che prevedeva incentivi all'opzione per la trasmissione telematica di fatture o relativi dati e corrispettivi)	RIDUZIONE DI 2 ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO (art. 57, DPR 633/72 e art.43 DPR 600/73) SOLO PER SOGGETTI PASSIVI CHE GARANTISCONO TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI RICEVUTI ED EFFETTUATI PER OPERAZIONI DI AMMONTARE superiore a 500 €	1.1.2019
	RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO NON OPERA PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO ANCHE OPERAZIONI ART. 22 DPR 633/72 (corrispettivi) SALVO ABBIANO ESERCITATO OPZIONE PER TRASMISSIONE DATI CORRISPETTIVI ex art. 2 co. 1 Dlgs 127/2015	

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE ex D.M. 17.6.2014</p>	<p>OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE SI INTENDONO SODDISFATTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -per tutte le FATTURE ELETTRONICHE -per tutti i DOCUMENTI INFORMATICI <p>TRASMESSI TRAMITE SDI E MEMORIZZATI DALL'ADE</p>	<p>1.1.2019</p>
	<p>TEMPI E MODALITA' STABILITI CON PROVV. DIR. ADE anche relativamente a art. 5 DM 17.6.2014 <i>(Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari)</i></p>	
	<p>Con PROVV. DIR. AG. DOGANE E MONOPOLI Saranno stabilite le modalità di conservazione degli SCONTRINI DELLE GIOCATE DEI GIOCHI PUBBLICI AUTORIZZATI</p>	

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015


NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>PROFILI SANZIONATORI</p>	<p>LATO ATTIVO: IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, FATTURA SI INTENDE NON EMESSA e APPLICAZIONE SANZIONI ex art. 6 DLgs. 471/97 - <i>Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto:</i> sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato</p>	<p>1.1.2019</p>
	<p>LATO PASSIVO: OBBLIGO PER <u>CESSIONARIO E COMMITTENTE</u> DI ADEMPIERE A OBBLIGHI DOCUMENTALI PREVISTI MEDIANTE SDI da art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/97: <i>sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 250 euro</i></p>	

MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
PROFILI SANZIONATORI	<p>INSERITO CO. 2 QUATER all'art. 11 D.Lgs. 471/1997 (<i>Sanzioni per trasmissione dati inesatti o non corretti</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> •PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (art. 1, co. 3 bis) SANZIONE DI EURO 2 PER CIASCUNA FATTURA ENTRO IL LIMITE MAX DI 1000 € PER TRIMESTRE. •SANZIONE RIDOTTA ALLA META', ENTRO LIMITE MAX 500 €, SE TRASMISSIONE EFFETTUATA ENTRO 15 GG da SCADENZA 	1.1.2019


REGOLE DI DETTAGLIO

**(Prov. Dir. AdE n. 89757/2018
e all. A – Specifiche tecniche)**




CICLO ATTIVO






FATTURA ELETTRONICA



TIPOLOGIA DESTINATARIO	ATTIVITA' SVOLTE DA DESTINATARIO	CODICE DESTINATARIO
SOGGETTO PASSIVO IVA	<p>§ 3.4. lett. a) ACCREDITATO A SDI e COMUNICAZIONE A TRASMITTENTE del CODICE SdI (attribuito da SDI post accreditamento FTP o COOP del destinatario e fornito da cessionario /committente)</p>	<p>CODICE NUMERICO SDI A 7 CIFRE</p>
	<p>§ 3.4. lett. b) NON ACCREDITATO A SDI e COMUNICAZIONE A TRASMITTENTE di indirizzo PEC</p>	<p>CODICE CONVENZIONALE A 7 ZERI (0000000) + INDIRIZZO PEC del cessionario/ Committente</p>
	<p>§ 3.4. lett. d) CESSIONARIO/ COMMITTENTE: REGIME VANTAGGIO/ FORFETARIO/ PRODUTTORE AGRICOLO</p>	<p>SOLO CODICE CONVENZIONALE A 7 ZERI (0000000)</p>
	<p>§ 3.4. lett. e) NESSUNA COMUNICAZIONE SU CODICE DESTINATARIO O INDIRIZZO PEC</p>	
CONSUMATORE FINALE	<p>NESSUNA (acquisizione in anagrafica Codice fiscale)</p>	<p>SOLAMENTE CODICE CONVENZIONALE A 7 ZERI (0000000) + Campo CODICE FISCALE nelle informazioni anagrafiche del tracciato (e non compilato campo IDfiscaleIVA)</p>

CICLO PASSIVO





§ 3 – RICEZIONE DELLA FATTURA

- La fattura elettronica è **recapitata dal Sdl al soggetto cessionario/committente.**
- La fattura elettronica può essere recapitata dal Sdl, per conto del cessionario/committente, **ad un intermediario ...**
- Sdl recapita la fattura elettronica **attraverso le seguenti modalità:**
 - a) sistema di posta elettronica certificata, **“PEC”**;
 - b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello **“web service” - SdICOOP**;
 - c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP - **SdIFTP.**

Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del **preventivo processo di “accreditamento”** di cui al punto 2.2.

§ 3 – RICEZIONE DELLA FATTURA

- Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un **SERVIZIO DI REGISTRAZIONE**, descritto al punto 8.1, “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file.
- In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono **SEMPRE RECAPITATE “ALL’INDIRIZZO TELEMATICO” REGISTRATO.**
- Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sdl il **recapito non fosse possibile** (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il Sdl rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella **sua area riservata** del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.



COMUNICAZIONE al fornitore:

- P.iva
- **Dati anagrafici**
- **INDIRIZZO TELEMATICO:**
Casella Pec o CODICE DESTINATARIO a 7 cifre rilasciato da SDI o attribuito da service provider

REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO

IN CASO DI REGISTRAZIONE, SdI RECAPITA fattura e note di variazione
A PRESCINDERE DA opzioni di compilazione del «campo destinatario» utilizzate da trasmittente

servizi gratuiti AdE accessibili da portale Fatture&Corrispettivi

GENERAZIONE QR-CODE

CODICE BIDIMENSIONALE da mostrare a emittente per:
- acquisizione automatica dei dati identificativi IVA del cessionario/committente



SP SANTACROCE

RICEVUTA DI SCARTO


Il cedente/prestatore può effettuare una **nota di variazione contabile** valida a fini interni senza trasmettere la stessa al Sdi allo scopo di rettificare la registrazione della fattura di solito contestuale alla produzione dei documenti nei sistemi gestionali.
Il cessionario non ha ricevuto alcun documento fiscale tramite il Sdi e quindi non effettuerà nessuna registrazione contabile in attesa di ricevere il documento corretto

RICEVUTA DI CONSEGNA

Nel caso di ricevuta di consegna trasmessa dal Sdi (per avvenuto recapito nei confronti di soggetti passivi Iva o di semplice messa a disposizione per i consumatori finali), l'operazione ai fini fiscali è da **intendersi positivamente conclusa** e quindi non è necessario effettuare azioni aggiuntive rispetto ai normali processi contabili e gestionali.

RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA' DI RECAPITO

Il cedente/prestatore deve comunicare al cessionario soggetto passivo Iva, **utilizzando canali alternativi al Sdi**, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell'area web riservata dell'agenzia delle Entrate anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Per il cessionario, ai fini della detraibilità Iva, la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito.



NOTE DI VARIAZIONE
ex art. 26, DPR 633/72

GESTITE DA SDI NOTE DI CREDITO E NOTE DI DEBITO EMESSE A SEGUITO DI VARIAZIONI

FUORI DA SDI, LE NOTE DI DEBITO EMESSE DA COMMITTENTI/CESSIONARI A FRONTE DI RESI O CONTESTAZIONI

AUTOFATTURA-DENUNCIA
ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997

INVIATA TRAMITE SDI, compilando il campo «tipodocumento» con codice convenzionale TD20

trasmissione autofattura-denuncia **SOSTITUISCE** l'obbligo di presentazione autofattura in formato analogico a ufficio AdE

L'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito ufficialmente i seguenti punti:

- **AUTOFATTURE PER OMAGGI:** vanno emesse come fatture elettroniche e inviate tramite SdI;
- **REVERSE CHARGE:** occorre distinguere tra:
 - acquisti intra ed extracomunitari: comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto (d.lgs. 127/15)
 - acquisti interni: sogg. Iva riceve fattura (natura «N6») e la integra con aliquota e imposta dovuta o in alternativa, come chiarito dalla circ. 13/E del 2 luglio 2018, predispone un altro documento da allegare al file in questione, contenente sia i dati per la registrazione che gli estremi per la stessa. Tale documento (che per consuetudine viene chiamato «autofattura») può essere inviato al SdI e conservato automaticamente;
- **FATTURE FUORI CAMPO IVA:** l'operatore non è obbligato ad emettere fattura elettronica. Tuttavia, come emerge dal provv. Direttoriale del 30 aprile 2018, qualora lo stesso decida di certificare tali operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI, utilizzando il codice «N2»;
- **EMISSIONE FATTURA CARTACEA NEL 2018 E RICEZIONE NEL 2019:** la stessa non sarà soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica dato che il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Però eventuale nota di variazione emessa nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018 dovrà essere emessa in via elettronica;
- **RIFIUTO DELLA FATTURA:** il cessionario che ad es. riceve merce mai acquistata potrà rifiutarla o contestarla per canali diversi da SdI: es. via email, telefono, ecc.

**NOVITA' DECRETO-LEGGE FISCALE
n. 119/2018**

Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI INNOVAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

PER L'AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 10)

PER EMISSIONE DELLE FATTURE (art. 11)

PER ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE (art. 12)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI ...

COORDINAMENTO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 15)

PER DETRAZIONE DELL'IVA (art. 14)

PER REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (art. 13)


GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE (art. 16)

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (art. 17)

RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI (art. 18)

**EMISSIONE
REGIME TRANSITORIO**





LATO ATTIVO

CONTRIBUENTE MENSILE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	15.02.2019 (e quindi PRIMA della data di liquidazione del 16.02.2019)	NO
	15.03.2019 (e quindi DOPO la data di liquidazione del 16.02.2019)	SI' ma sanzione ridotta al 20 %

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	15.05.2019 (e quindi PRIMA della data di liquidazione del 16.05.2019)	NO
	15.06.2019 (e quindi DOPO la data di liquidazione del 16.05.2019)	SI' ma sanzione ridotta al 20 %

AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 10)

CESSIONARIO E DETRAZIONE IVA

IVA DETRATTA SULLA BASE DI UNA FATTURA RICEVUTA SU CARTA DA CEDENTE: SANZIONI ESCLUSE SE RICEVE FATTURA ELETTRONICA ENTRO IL TERMINE DELLA PROPRIA LIQUIDAZIONE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	RICEZIONE FATTURA CARTACEA E DETRAZIONE IVA	RICEZIONE E-FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	<ul style="list-style-type: none"> 20.01.2019 IVA DETRATTA IL 16.2.2019 	<p>15.2.2019 (e quindi PRIMA della data di liquidazione del 16.02.2019)</p>	NO
	<ul style="list-style-type: none"> 20.01.2019 IVA DETRATTA IL 16.2.2019 	<p>15.3.2019 (e quindi DOPO della data di liquidazione del 16.02.2019)</p>	SI' ma sanzione ridotta al 20 %

CESSIONARIO PUO' COMUNQUE UTILIZZARE AUTOFATTURA-DENUNCIA (art. 6 , comma 8)

Forum e-fattura Sole24Ore del 12.11.2018: l'AdE ha precisato che nel caso in cui il cessionario ha operato la detrazione a seguito della ricezione della fattura cartacea e successivamente ha ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI).

**EMISSIONE
REGIME DEFINITIVO**

EMMISSIONE DELLE FATTURE (art. 11)**da 1.7.2019**

modifica art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72

**primo periodo
SOSTITUITO****A VALENZA GENERALE,
non limitata a e-fatture!!!**

La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6

**LA FATTURA E' EMESSA ENTRO 10 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE DETERMINATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6**

art. 6 DPR 633/72

*Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. ...**... Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. ...
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento***E-FATTURA: TRASMISSIONE A SDI ENTRO 10 GG. DA DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE**

EMMISSIONE DELLE FATTURE (art. 11)**da 1.7.2019**

modifica art. 21, comma 2, D.P.R. 633/72

**A VALENZA GENERALE,
non limitata a e-fatture!!!****NUOVO
ELEMENTO DA
INDICARE IN
FATTURA**

lett. g-bis: data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi
ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo,
sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

**SI INDIVIDUA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI ...**

... SE DIVERSO DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA
(il caso è quello della fattura differita ex art. 21, comma 4,
o nella nuova ipotesi di emissione entro 10 gg.)

**IN CASO DI FATTURA IMMEDIATA O DI
FATTURA EMESA IL GIORNO STESSO
DELL'OPERAZIONE,
DATO PUO' ESSERE OMESSO**

da 1.7.2019

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA	LIQUIDAZIONE	IN FATTURA
28.8.2019	7.9.2019 (entro 10 gg. da effettuazione operazione)	ENTRO IL 16.9 (OPERAZIONE E' di AGOSTO)	Indicare data effettuazione operazione

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA DIFFERITA	ESEMPIO	IN FATTURA
28.8.2019	15.9.2019 (entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione)	FATTURE COLLEGATE al DDT (per le cessioni) possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	Da chiarire se è sufficiente indicare il numero e data di ddt in fattura

Forum e-fattura Sole24Ore del 12.11.2018: l'Ade ha precisato che l'operatore Iva dovrà avere cura di:

- al momento della cessione (28 agosto), emettere un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal d.P.R. n. 472/1996) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data di emissione (15.09.2019) indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese (agosto).

DETRAZIONE IVA



C.M. 1/E del 17.1.2018

La disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

Art. 6: nel momento di effettuazione dell'operazione

Sino a 31.12.2016

Art. 19, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72:

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi *acquistati o importati* *sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile* e può essere esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

Da 1.1.2017

Art. 19, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72:

il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati *sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile* ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

C.M. 1/E del 17.1.2018

... il ***dies a quo*** da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si **verifica la duplice condizione**

- i)(sostanziale) dell'**avvenuta esigibilità dell'imposta** e
- ii)(formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente **può operare, previa registrazione della fattura** secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, **la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.**

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

... Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di **adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse** dall'annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

DETRAZIONE IVA (art. 14)**INTEGRAZIONE art. 1, comma 1, DPR 100/98****Art. 1 - Dichiarazioni e versamenti periodici**

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ...

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA ESERCITABILE SUI DOCUMENTI RICEVUTI E REGISTRATI ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

ECCEZIONE PER DOCUMENTI DI ACQUISTO RELATIVI A OPERAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE

DETRAZIONE IVA (art. 14)

**IN VIGORE DA
24.10.2018**

**RILEVA GIA' PER
LIQUIDAZIONE 16.11.2018!!!**

LIQUIDAZIONE IVA	FATTURA	LIQUIDAZIONE 16.11.2018
16.11.2018	20.10.2018 ricevuta il 30.10.2018	SI'
16.11.2018	20.10.2018 Ricevuta il 12.11.2018 (E QUINDI ENTRO IL 15.11)	SI' (con riferimento al mese di ottobre 2018)
16.11.2018	20.10.2018 ricevuta il 20.11.2018 (E QUINDI DOPO IL 15.11)	NO In liquidazione il 16.12.2018 con riferimento a novembre 2018

**DOCUMENTI
ANNO
PRECEDENTE**

FATTURA	LIQUIDAZIONE 16.1.2019
20.12.2018 ricevuta il 10.1.2019 (E QUINDI ENTRO IL 15.1.2019)	NO (DETRAZIONE ENTRO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2019 e quindi entro il 30.4.2020)

REGISTRAZIONE ACQUISTI E VENDITE



ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE (art. 12)


modifica art. 23, co. 1 D.P.R. 633/72


VIGENTE	NUOVO
<p>Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d), devono essere registrate <u>entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni</u></p>	<p>Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</p> <p>Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.</p>

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE (art. 12)

modifica art. 23, co. 1 D.P.R. 633/72

50





modifica art. 25, commi 1 e 2 D.P.R. 633/72

- **Abrogazione della NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE**
- **ADEMPIMENTO AUTOMATICAMENTE ASSOLTO PER LE FATTURE ELETTRONICHE TRAMITE SDI**

VIGENTE	NUOVO
<p>1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro</p> <p>2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.</p>	<p>1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, ...</p> <p>2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.</p>

PROCESSO DI ADEGUAMENTO

ATTIVITA' DA REALIZZARE

54

CICLO ATTIVO

FASE DI ONBOARDING

ACQUISIZIONE DAI CLIENTI DELL'INDIRIZZO PEC O CODICE DESTINATARIO

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE

SISTEMA FE

SCELTA DI AVVALERSI O MENO DI INTERMEDIARIO

ACQUISTARE SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

EVENTUALE INTEGRAZIONE CON SISTEMI GIA' ESISTENTI
(ad ed. EDI)

TRASMISSIONE SDI

SCELTA DI AVVALERSI O MENO DI INTERMEDIARIO

SCELTA CANALE DI TRASMISSIONE VERSO SDI

GESTIONE ESITI DEL SDI

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

ATTIVARE SISTEMA DI CONSERVAZIONE
O IMPLEMENTARE ESISTENTE

ATTIVITA' DA REALIZZARE

55

CICLO PASSIVO

FASE DI ONBOARDING

ACCREDITARSI A SDI

COMUNICARE A FORNITORE INDIRIZZO PEC
O CODICE DESTINATARIO

SISTEMA FE

SCELTA DI AVVALERSI O MENO DI INTERMEDIARIO

GESTIONE ESITI

PROTOCOLLAZIONE IVA
Non più obbligatoria. Utilizzo ID File?

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

ATTIVARE SISTEMA DI CONSERVAZIONE
O IMPLEMENTARE ESISTENTE

CREAZIONE GRUPPO DI LAVORO con referenti delle diverse aree:

- Marketing
- Finanziaria
- Amministrativa (contabilità, fiscale, legale)

MAPPATURA processo tradizionale adottato per ciclo ORDINE-PAGAMENTO:

- Invio ordine/ricezione ordine – gestione corrispettivi e soglia 500 euro per pagamenti
- Tracciatura ordine all'interno dell'azienda
- Gestione DDT/lettere di vettura internazionali
- Tracciatura consegna
- Avvio del processo approvativo per pagamento

TRASLARE I PROCESSI TRADIZIONALI SUL DIGITALE

- disegno architettura tecnologica e organizzativa
- analisi sistemi e software utilizzati e riutilizzabili
- individuazione di altri processi dematerializzabili e relative modalità

AVVIO (EVENTUALE) FASE SPERIMENTALE

- Individuazione cliente/fornitore con cui scambiare flussi di fatture elettroniche
- fase di test

ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO:

(filiera carburanti, filiera appalti pubblici, deducibilità IIDD e detraibilità IVA spese carburante)

IMPLEMENTAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE per flusso attivo

VERIFICA STRUTTURA INTERNA E ACCREDITAMENTO A SDI per flusso passivo,
con comunicazione ai FORNITORI

in caso di OPERAZIONE TRANSFRONTALIERE: scelte su gestione ciclo attivo e passivo

in caso di GESTIONE CORRISPETTIVI (ad es. spaccio aziendale, o punti vendita): PER
AVVALERSI DELLA RIDUZIONE DI 2 ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

- ~~1. VALUTARE ESERCIZIO OPZIONE per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con REGISTRATORI TELEMATICI~~
- 2. VERIFICARE SOGLIA 500 EURO PER PAGAMENTI IN CONTANTI**

ADEGUAMENTO CONTRATTUALISTICA verso fornitori

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA GESTIONE NOTIFICHE SDI

REALIZZAZIONE/IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA

Grazie...

avv. Alessandro Mastromatteo



Via San Vittore al Teatro, 3
20123 Milano (MI)



+39 02.39.29.71.27
Fax +39 06 3250.6147

Via Giambattista Vico, 22
00196 Roma (RM)



+39 06.32.11.13.94 / 06.32.23.241
Fax +39 06 3250.6147

www.studiosantacroce.eu



info@studiosantacroce.eu